

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 170/25

Del. 10/04/2025

Oggetto:

Approvazione del "REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Proposta di deliberazione n.	198/25
Data Proposta di deliberazione	07/04/2025
Struttura	AMM_PRO UNITÀ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
L'Estensore	CIPRIANI CARLO
Il Responsabile del procedimento	PEZZOTTI SILVIA
Responsabile della Struttura	PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	del

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Approvazione del “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

PREMESSO

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 97/24 del 13 marzo 2024 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione delle funzioni tecniche di cui all’art. 45, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardante sia la UOC Acquisizione Beni e Servizi che la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57/25 del 14 febbraio 2025 la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici ha revisionato il suddetto Regolamento per le attività di propria competenza, anche in attuazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

che pertanto la UOC Acquisizione Beni e Servizi intende revisionare il Regolamento per l’ambito di propria competenza;

RILEVATO

che il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è intervenuto sulla disciplina dell’incentivazione tecnica apportando rilevanti modifiche, quali:

- la sostituzione nell’art. 45, del Codice dei Contratti Pubblici dei riferimenti ai “dipendenti della Pubblica Amministrazione” con una più ampia estensione degli incentivi al “personale”, ampliando il novero dei soggetti beneficiari degli incentivi stessi;
- l’intervento sull’art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- la modifica dell’Allegato I.10 dello stesso Codice, in ordine all’elenco delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure;

DATO ATTO

della Delibera della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regionale del Veneto n. 297 del 4 settembre 2024, intervenuta chiarendo che l’incentivo deve essere calcolato sulla base dell’importo totale di affidamento, al netto dell’IVA;

VISTO

l’art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209,

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PROPONE

1. di approvare il “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”, che costituisce allegato alla presente Deliberazione, componendosi di n. 8 pagine;
2. di dare atto che il presente Regolamento disciplina le incentivazioni da erogate a carico del personale in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, essendo stato precedentemente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57/25 del 14 febbraio 2025 il Regolamento disciplinante la materia per la sola UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici;
3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il contenuto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 97/24 del 13 marzo 2024 per l’ambito delle attività di propria competenza.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Approvazione del “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Approvazione del “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI””;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Approvazione del “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare il “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”, che costituisce allegato alla presente Deliberazione, componendosi di n. 8 pagine;

2. di dare atto che il presente Regolamento disciplina le incentivazioni da erogate a carico del personale in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, essendo stato precedentemente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57/25 del 14 febbraio 2025 il Regolamento disciplinante la materia per la sola UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici;

3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente il contenuto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 97/24 del 13 marzo 2024 per l’ambito delle attività di propria competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, ART. 45, RELATIVO ALLE PROCEDURE ESPLETATE PRESSO LA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Si riporta di seguito il l'art. 45, comma 1, del D.lgs. 36/2023: "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti".

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e si applica nel caso di appalti di servizi e di forniture. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale con qualifica dirigenziale.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito anche "Istituto") destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale, elencate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate all'art. 45, comma 5, del citato Decreto, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, della richiamata norma, in misura non superiore al 2% dell'importo riguardante l'acquisizione di servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento.

Si riporta di seguito il comma 2, dell'art. 45, del D.lgs. 36/2023: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale".

4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento dell'acquisizione a regola d'arte dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti nella fase progettuale e valorizzando le professionalità interne all'amministrazione, con lo scopo di incrementare la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 4, del D.lgs. 36/2023: "L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio".

5. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), dando attuazione all'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. Le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato.

Art. 2 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità sotto riportate, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico di forniture o servizi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. 36/2023: "L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice".

4. Il 20% delle risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto perché eccedente, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 6, del D.lgs. 36/2023:

"Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli".

5. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione del personale.

Si precisa che le figure interne per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le sole attività elencate puntualmente nell'Allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante.

6. L'assicurazione a coperture dei rischi inerenti l'attività lavorativa svolta dal personale dipendente nello svolgimento delle mansioni espletate può essere acquisita caricando l'onere sulle somme previste nei quadri economici di più interventi.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023: "Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7."

Il comma 7 dell'art 45 del D.lgs. 36/2023 dispone espressamente: "Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;*
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale".*

7. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c) complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Art. 3 - Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi, sentita la Direzione Aziendale, individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento, la figura del responsabile unico del progetto (di seguito anche RUP) tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, il Dirigente, assicurando il rispetto del principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì, con proprio provvedimento e sentito il RUP, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione del gruppo di lavoro avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia di fornitura o servizio da acquisire;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.

4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È fatto obbligo per il Dirigente che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale a carico del dipendente.
6. Nel provvedimento dirigenziale di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.
8. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta ed al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente regolamento.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono individuati nel personale dell'ente anche con qualifica dirigenziale, assunti a tempo determinato o indeterminato, con profilo tecnico, amministrativo e sanitario, che partecipino o collaborino alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione di fornitura o servizio, nelle varie componenti tecniche ed amministrative, con esclusione dei soggetti esterni come i consulenti, i collaboratori occasionali e i professionisti/tecnici esterni. Conseguentemente, il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi identifica la struttura tecnico-amministrativa o il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, riferito alla singola procedura di affidamento, definendo il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, con apposito atto deliberativo o, contestualmente, all'interno dell'atto deliberativo di indizione della procedura.
2. I soggetti beneficiari sono così individuati:
 - a) il RUP e i soggetti incaricati delle prestazioni/attività;
 - b) figure di supporto di cui alla precedente lett. a) di volta in volta individuate in apposito atto deliberativo nel quale vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie al regolare espletamento delle gare. Le figure di supporto sono tecnici o amministrativi nominativamente indicati che, in rapporto alla singola funzione specifica, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.
4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive di documentazione comprovante il lavoro, svolto vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 5, dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Dette risorse possono essere utilizzate dal Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi, ciascuno per le procedure di competenza, accorpandole fino a che non divengano sufficienti per essere destinate ad uno dei fini indicati nel presente regolamento.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi, in ogni caso, dall'incentivazione di cui al presente regolamento:
 - a) gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a euro 40.000,00;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (appalti esclusi nei settori ordinari).

2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 6 - Funzioni tecniche incentivate

1. L'incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il personale in servizio, in possesso della necessaria professionalità, secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto le seguenti funzioni tecniche previste dall'art. 45, comma 1, e dall'allegato I.10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che effettua l'elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare.

Si riporta di seguito il contenuto dell'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 recante : "ATTIVITA' TECNICHE A CARICO DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LE SINGOLE PROCEDURE".

"Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;*
- responsabile unico del progetto;*
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- redazione del progetto esecutivo;*
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- predisposizione dei documenti di gara;*
- direzione dei lavori;*
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- direzione dell'esecuzione;*
- collaboratori del direttore dell'esecuzione*
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- collaudo tecnico-amministrativo;*
- regolare esecuzione;*
- verifica di conformità;*
- collaudo statico (ove necessario).*
- coordinamento dei flussi informativi".*

Art. 7 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate su indicazione del Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi che propone l'avvio delle procedure propedeutiche all'indizione della gara, con Delibera adottata dal Direttore Generale e/o Commissario Straordinario contenente:

- l'individuazione di servizi o forniture cui si fa riferimento;
- l'importo a base di gara;
- i nominativi del personale preposto ad ognuna delle funzioni tecniche attribuite;
- la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.

2. Qualora una delle attività tecniche previste nel presente regolamento risulti attribuita ad un gruppo di lavoro composto da più persone, l'aliquota di incentivo spettante è ripartita nell'ambito di tale gruppo di lavoro.

2. Nella scelta il Dirigente deve tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.

Art. 8 - Revoca delle funzioni tecniche

1. La Direzione Aziendale, su proposta del Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento, l'assegnazione delle funzioni tecniche attribuite. Con il medesimo provvedimento viene accertata l'attività svolta, fino a quel momento, dal soggetto incaricato e determinata la quota dell'eventuale incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate fino a quel momento.

Art. 9 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche sono pari al 2%.
2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella, da ritenersi inderogabili:

Tabella – Servizi e forniture

a) Responsabile unico del progetto	10,00%
b) Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	20,00%
c) Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
d) Direzione dell'esecuzione	15,00%
e) Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	5,00%
f) Collaudo tecnico-amministrativo	10,00%
g) Regolare esecuzione	15,00%
h) Verifica di conformità	10,00%
i) Coordinamento dei flussi informativi	5,00%

Art. 10 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi attraverso atto deliberativo.
2. Il calcolo e la proposta di liquidazione dell'incentivo maturato sono trasmessi all'esito della conclusione della procedura espletata, dal Dirigente competente, che, accertata l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, alla Direzione Gestione Risorse Umane e Affari Legali. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui al presente regolamento siano state svolte senza errori, incrementi di spesa o ritardi. Nel caso in cui, nell'anno di indizione della gara siano risultate completate solo alcune fasi del procedimento, la liquidazione delle ulteriori fasi è rinviata all'esercizio finanziario successivo.
3. Il mancato rispetto delle tempistiche fissate nell'allegato I.3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, determina la mancata corresponsione del 100% dell'incentivo. Il superamento delle tempistiche indicate nell'allegato I.3 eccedente il valore del 30%, se non adeguatamente giustificato, determina la mancata corresponsione dell'analoga percentuale dell'incentivo. Il superamento

dell'impegno di spesa, preso con atto deliberativo, per oltre il 30% comporta, se non adeguatamente giustificato, la mancata corresponsione dell'analoga percentuale dell'incentivo.

Si riporta di seguito l'ALLEGATO I.3 del D.lgs. 36/2023, recante "TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE".

"A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;*
- b) procedura ristretta: dieci mesi;*
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;*
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;*
- e) dialogo competitivo: sette mesi;*
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.*

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;*
- b) procedura ristretta: sei mesi;*
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;*
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.*

3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi".

4. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

5. Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi propone la liquidazione nei termini che seguono:

a. per l'erogazione relativa alla **fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento** di cui alla Tabella sopra riportata, dopo aver:

- ✓ valutato il lavoro svolto;
- ✓ acquisita la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante il pieno completamento della fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento;
- ✓ acquisita la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase di verifica della programmazione, progettazione e affidamento;
- ✓ dato atto dell'eventuale avvenuta stipula del contratto.

b. per l'erogazione relativa alla **fase esecutiva** di cui alla Tabella sopra riportata, dopo aver:

- ✓ valutato il lavoro svolto;
- ✓ acquisita la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, attestante il pieno completamento della fase esecutiva;
- ✓ valutato, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase procedurale;

- ✓ acquisita la documentazione, prodotta dal personale coinvolto, anche in termini di tempistiche di esecuzione e spese sostenute, il pieno completamento della fase esecutiva;
- ✓ dato atto dell'eventuale avvenuta sottoscrizione del contratto, stato finale, stato ciclo di liquidazione, collaudo, regolare esecuzione, ecc....

6. Nel caso di ritardo o errore nell'espletamento delle funzioni tecniche, l'incentivazione viene decurtata con provvedimento del Dirigente secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo. Si dovrà prevedere una riduzione del compenso pari al **10%** della quota spettante dopo i primi 60 giorni di ritardo, del **20%** dal 31° al 90° giorno di ritardo, dell'**80%** dopo il 91° giorno di ritardo.

Qualora in fase di espletamento della procedura non vengano rispettati i costi previsti nell'impegno di spesa, il Dirigente provvede a decurtare l'incentivo spettante al RUP e al DEC. Se l'aumento del costo non è conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (modifica dei contratti in corso di esecuzione) ovvero legato a scelte della Direzione Aziendale, l'incentivo dovrà essere decurtato del 30%.

Art. 11 - Economie

1. Qualora la prestazione professionale inerente il servizio o la fornitura venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti andranno ad incrementare la quota delle risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Tali economie potranno essere utilizzate, solo per quanto elencato nel presente regolamento di volta in volta, oppure, accorpando diverse procedure, dopo aver raggiunto un ammontare complessivo significativo.

Art. 12 – Limiti dell'incentivazione

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

2. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.

3. Nei limiti della verificata presenza dei necessari requisiti tecnico/professionali e del personale a disposizione, la scelta dei soggetti da individuare avviene con criteri di rotazione tra i soggetti disponibili.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione dell'atto deliberativo al quale è allegato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti o in contrasto con quelle del presente regolamento riferite alle attività della UOC Acquisizione Beni e Servizi.